



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA

Presidente

ENRICO CAMILLERI

Membro scelto dall'IVASS

GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Membro scelto dall'IVASS

FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Componente designato dalle imprese di
assicurazione

BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO

Componente designato dai clienti
consumatori

Relatore BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO

Riunione del 28/05/2026

FATTO

Con ricorso del 23 gennaio 2026 (e reclamo del 9 luglio 2025), la ricorrente afferma che: la figlia, beneficiaria della polizza sanitaria collettiva in essere con l'impresa resistente, si sottoponeva a un intervento chirurgico per 'lipedema degli arti inferiori'; per tale intervento sosteneva integralmente le relative spese, pari a euro 23.712,00, provvedendo, in data 21 maggio 2025, a presentare la relativa domanda di rimborso all'impresa resistente; tale richiesta veniva riscontrata negativamente, poiché l'intervento effettuato sarebbe risultato estraneo al perimetro di polizza; il diniego sarebbe illegittimo, in quanto l'impresa non avrebbe indicato la specifica clausola applicata ai fini dell'esclusione, nonché incongruente,



poiché l'impresa aveva già autorizzato in precedenza visite specialistiche ed esami riferiti alla medesima diagnosi.

La ricorrente, esperita senza successo la fase del reclamo, chiede l'accertamento del diritto a ottenere la liquidazione dell'indennizzo e quindi il rimborso delle spese mediche sostenute, pari a euro 23.712,00, oltre interessi.

L'impresa convenuta, con le proprie controdeduzioni, precisa che: inizialmente riteneva non operante la garanzia sulla base delle esclusioni previste dalle condizioni di contratto e, in particolare, dall'art. 5 ("Prestazioni escluse"); tuttavia, dopo avere effettuato un riesame complessivo della pratica, disponeva, dopo la presentazione del ricorso, la liquidazione dell'importo complessivo di euro 22.199,60, in un'ottica di massima tutela del cliente e a totale tacitazione del sinistro; l'indennizzo è stato determinato secondo le condizioni applicabili alle prestazioni fruite in "regime indiretto", ossia al di fuori della rete di strutture convenzionate, con conseguente applicazione di uno scoperto a carico dell'assistita ai sensi del contratto; in conclusione, il pagamento effettuato è integralmente soddisfacente della pretesa della ricorrente.

L'impresa chiede, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La ricorrente, in sede di repliche, afferma che: non è intervenuto alcun accordo tra le parti e che, quindi, non vi è una cessazione della materia del contendere; il pagamento, infatti, interveniva soltanto dopo molteplici solleciti e, soprattutto, solo successivamente all'attivazione del procedimento arbitrale e, comunque, non soddisfaceva integralmente la propria pretesa, ritenendo ancora dovuti: 1) gli interessi legali, quantificati in euro 339,90; 2) la maggiorazione contrattuale per ritardo, pari a euro 1.296,48; 3) il risarcimento del pregiudizio patrimoniale patito, connesso al tempo impiegato nella gestione della pratica (quantificato in euro 2.464,00) e così per un totale ancora dovuto di euro 4.100,38.

L'impresa convenuta, con le proprie controrepliche, precisa che: riconosceva e liquidava, successivamente al rimborso di euro 22.199,60, anche la maggiorazione contrattuale per ritardo, quantificata in euro 594,95, somma determinata sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del contratto di assicurazione e di un ritardo accertato di 134 giorni; non sono dovuti ulteriori interessi o somme, perché la maggiorazione contrattuale per ritardo di cui al citato art. 6 del contratto è da ritenersi una clausola penale avente funzione risarcitoria e sostitutiva di ogni ulteriore pretesa collegata al mancato tempestivo pagamento, con conseguente esclusione dell'applicazione della disciplina ordinaria sugli interessi moratori; nel merito, non è data prova di un pregiudizio patrimoniale, che, in ogni caso, non è previsto dalle condizioni generali di polizza e non costituisce un danno immediato e diretto.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato, preliminarmente, a decidere sulla tempestività del deposito delle controrepliche in quanto il termine per la presentazione delle stesse scadeva in data lunedì 6 aprile 2026, giorno festivo successivo alla domenica di Pasqua e le controrepliche dell'impresa sono pervenute in data 7 aprile 2026.

Sul punto si rileva quanto segue.



Nell'ambito del procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo (AAS), i termini per il compimento degli atti delle parti sono perentori (cfr. art. 10, comma 3, D.M. 6 novembre 2024, n. 215, di seguito "Decreto").

Nell'ambito del processo civile, il Codice di rito disciplina la scadenza dei termini processuali all'art. 155 cod. proc. civ., prevedendo che: per i termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune; per i termini a giorni o ad ore si escludono dal computo il giorno e l'ora iniziali (*dies a quo non computatur*), mentre si computa il giorno o l'ora finale (*dies ad quem*); nel termine si computano anche i giorni festivi ma, se è festivo il giorno della scadenza, questa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Quanto all'applicabilità, al procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo, dei principi generali che regolano il processo civile, il Collegio osserva che, in assenza di una disciplina espressa o sufficientemente dettagliata nella normativa speciale di riferimento, trovano applicazione, in via integrativa, i principi generali dell'ordinamento processuale civile, purché compatibili con la natura e le finalità del procedimento arbitrale assicurativo.

Tra tali principi rientrano anche quelli relativi al computo dei termini processuali, ivi compresa la regola secondo cui il termine che venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.

Il Collegio ritiene, pertanto, che tale principio trovi applicazione anche nel procedimento dinanzi all'AAS, in coerenza, peraltro, con quanto già chiarito in sede di consultazione pubblica sul Documento n. 1/2025 concernente l'emanazione delle disposizioni tecniche e attuative ai sensi dell'art. 13 del Decreto.

Ciò premesso, nel merito mette conto evidenziare che il ricorso introduttivo aveva ad oggetto la domanda di corresponsione dell'indennizzo contrattuale, oltre agli interessi legali maturati sul relativo credito.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'impresa ha provveduto a liquidare l'importo dovuto a titolo di indennizzo. Con riferimento alla domanda principale di pagamento della somma capitale, essendo venuto meno l'interesse a una pronuncia sul punto, deve ritenersi cessata la materia del contendere.

In sede di replica, la ricorrente ha tuttavia manifestato interesse alla prosecuzione del procedimento, deducendo il mancato integrale soddisfacimento della propria pretesa e chiedendo la corresponsione di ulteriori somme a titolo di: **i)** maggiorazione contrattuale prevista dall'art. 6 di polizza; **ii)** interessi legali maturati sul credito per il ritardato pagamento; **iii)** risarcimento del pregiudizio patrimoniale asseritamente subito in conseguenza del tempo impiegato nella gestione della pratica.

Sotto il profilo dell'ammissibilità, il Collegio rileva che la domanda di corresponsione degli interessi legali non integra domanda nuova, in quanto già compresa nelle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.

Diversamente, le domande aventi ad oggetto la corresponsione della maggiorazione contrattuale prevista dall'art. 6 di polizza e il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale risultano formulate per la prima volta in sede di replica.



Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto, con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzioni.

Ne consegue che le predette domande devono essere dichiarate inammissibili, in quanto introducono autonome poste creditorie non dedotte nell'atto introduttivo e ampliano l'oggetto originario della controversia.

Quanto alla domanda originaria di corresponsione degli interessi legali per il lamentato ritardo della prestazione, si evidenzia che la disciplina contrattuale di cui all'art. 6 delle condizioni di contratto regola in maniera puntuale ed esaustiva le conseguenze economiche del ritardato pagamento del rimborso, prevedendo una maggiorazione automatica commisurata ai giorni di mora (*"[i]n caso di violazione dei termini previsti dal presente capitolato, la Cassa corrisponderà una maggiorazione automatica del rimborso - a titolo di risarcimento danni - pari allo 0,02% per ogni giorno di ritardo"*).

Tale meccanismo integra una specifica deroga convenzionale al regime ordinario degli accessori del credito pecuniario. Preso atto che l'impresa ha provveduto a corrispondere, in uno con la liquidazione dell'indennizzo, la maggiorazione prevista dal citato art. 6, tale pagamento deve ritenersi soddisfacente anche della pretesa accessoria relativa agli interessi pretesi dalla ricorrente.

Quanto alle contestazioni della ricorrente sull'importo riconosciuto dall'impresa, si rileva che le stesse non appaiono accoglibili. La diversa quantificazione proposta dalla ricorrente, peraltro solo in sede di repliche, presuppone infatti un periodo di ritardo decorrente dalla richiesta di rimborso, senza tenere conto dei tempi ordinariamente necessari per l'istruttoria della pratica.

Deve, pertanto, ritenersi cessata la materia del contendere anche con riguardo a tale domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA